Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | Roma - Mercoledì, 22 febbraio 1928 - Anno VI | Numero 44

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 598.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2788.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Torino;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Lo statuto della Regia università di Torino, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, è modificato come segue:

Art. 17. — Si sostituisca col seguente:
« La Facoltà di giurisprudenza conferisce due lauree: in giurisprudenza, in scienze politico-amministrative ».

Art. 18. — Si sostituisca col seguente:
« Le materie di insegnamento per la laurea in giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto pubblico;
2. Istituzioni di diritto privato;
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Storia del diritto romano;
5. Economia politica;
6. Statistica economica e demografica;
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8. Filosofia del diritto;
9. Storia del diritto italiano;
10. Diritto romano;
11. Diritto civile;
12. Diritto commerciale;
13. Diritto costituzionale;
14. Diritto ecclesiastico;
15. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
16. Diritto processuale civile;
17. Diritto internazionale;
18. Diritto e procedura penale;
19. Elementi di medicina legale e di polizia scientifica;
20. Diritto industriale;
21. Diritto comparato;
22. Diritto coloniale;
23. Storia delle dottrine politiche;
24. Esegesi delle fonti del diritto romano;
25. Esegesi delle fonti del diritto italiano ».

Art. 19. — Si elimini « Storia politica moderna ».

Art. 20. — All'ultimo comma si aggiunga:
« , non compresi in essi gli eventuali esami delle due Esegesi ».

Art. 21. — Al secondo comma si aggiunga:
« ; l'esame di economia politica deve precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario ».

Articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. — Si sostituiscano con i seguenti:

Art. 22.

Le materie d'insegnamento per la laurea nelle scienze politico-amministrative sono le seguenti:

1. Introduzione allo studio delle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto pubblico;
2. Istituzioni di diritto privato;
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Storia del diritto romano;
5. Economia politica;
6. Economia monetaria e bancaria;
7. Statistica metodologica;
8. Statistica economica e demografica;
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10. Filosofia del diritto;
11. Storia del diritto italiano;
12. Diritto civile;
13. Diritto commerciale;
14. Diritto costituzionale;
15. Diritto ecclesiastico;
16. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
17. Diritto internazionale;
18. Diritto penale;
19. Diritto industriale;
20. Diritto coloniale;
21. Storia delle dottrine politiche;
22. Storia delle dottrine economiche;
23. Storia politica moderna;
24. Storia del commercio e geografia economica;
25. Politica economica;
26. Semejologia economica;
27. Contabilità delle aziende pubbliche e private.

Art. 23.

Gli insegnamenti del precedente articolo sono annuali, ad eccezione dei corsi di economia politica e di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, che sono biennali.

Art. 24.

Il corso di studi per la laurea nelle scienze politico-amministrative dura quattro anni.
La Facoltà propone e pubblica ogni anno il piano degli studi da essa consigliato per il conseguimento della laurea nelle scienze politico-amministrative. Lo studente può variare

detto piano. Ma, per essere ammesso all'esame di laurea, dovrà aver superati gli esami almeno in diciannove materie fra quelle proposte e le altre elencate nell'art. 22, non compreso in essi l'eventuale esame di semejologia economica.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non abbia preso l'iscrizione ad almeno tre materie.

Art. 25.

Per il conseguimento della laurea nelle scienze politico-amministrative gli studenti, oltre ad aver superato i diciannove esami di cui all'art. 24, dovranno dar prova di conoscere due fra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnuola.

Art. 26.

Gli studenti, i quali abbiano già conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà, possono conseguire una seconda laurea in un anno solo di corso, purchè abbiano frequentate in precedenza, come corsi liberi, almeno due delle materie specifiche del corso a cui chiedono di fare passaggio ».

Art. 36. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia:

al n. 13 si legga « Letteratura e lingua latina »;

al n. 14 si legga « Letteratura e lingua greca »;

e si aggiunga:

« 23. Letterature e lingue classiche comparate ».

Art. 41. — Si sostituisca col seguente:

« Gli esami di profitto per l'ammissione agli esami di laurea consistono:

1. In una prova scritta di latino o di greco, a scelta dello studente, e in una prova scritta in italiano su un tema proposto dalla Commissione e riguardante una disciplina indicata dal candidato nella domanda di ammissione all'esame.

2. Dodici esami (6 annuali e 6 biennali). Lo studente ha facoltà di dare questi esami isolatamente o per gruppi. In questo secondo caso lo studente dovrà superare:

due esami orali di gruppo sulle materie scelte nel primo biennio;

due esami orali di gruppo sulle materie scelte nel secondo biennio.

Gli esami non si riferiranno soltanto alla materia del corso svolto dall'insegnante, ma dovranno dare alla Commissione la prova della cultura generale dello studente sulle materie scelte. Allo studente è concesso di dichiarare alla Commissione esaminatrice su quale parte delle varie discipline del gruppo preferisce di essere interrogato.

Tanto lo studente che opta per gli esami isolati, quanto lo studente che opta per gli esami a gruppo non potrà essere ammesso alle prove scritte indicate nel comma 1, nè a quelle orali del secondo biennio, se non dopo aver superati gli esami del primo biennio ».

Art. 42. — Il comma terzo si sostituisca con i seguenti:

« Le Commissioni per gli esami orali su singole materie sono formate da tre professori nominati dalla Facoltà, di cui uno libero docente o cultore della materia.

Le Commissioni per gli esami orali a gruppi di materie sono costituite dai professori delle materie che formano il gruppo e da un libero docente o da un cultore delle materie medesime.

Di regola ciascun gruppo risulta di tre materie (le tre materie annuali e le materie biennali così per il primo come per il secondo biennio).

Il risultato definitivo è dato da un voto complessivo per il gruppo. Se questo voto complessivo è inferiore a 18, lo studente deve ripetere l'intero esame del gruppo ».

Art. 49. — Si sostituisca col seguente:

« La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Essa conferisce inoltre diplomi di perfezionamento nelle singole scienze biologiche e diplomi di specialista ai fini dello art. 4 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 ».

Art. 50. — Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia si aggiunga:

« 28. Batteriologia ».

Art. 63. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Norme generali.

Art.....

Le discipline nelle quali si conferiscono diplomi di perfezionamento sono le seguenti:

1. Anatomia umana normale, istologia normale ed embriologia;
2. Fisiologia;
3. Chimica fisiologica;
4. Farmacologia sperimentale;
5. Farmacognosia;
6. Patologia generale;
7. Igiene;
8. Anatomia patologica.

Art.....

Si conferiscono i diplomi di specialista in:

1. Chirurgia;
2. Psichiatria;
3. Neuropatologia;
4. Dermosifilopatia;
5. Ostetricia e ginecologia;
6. Pediatria;
7. Oculistica;
8. Otorinolaringoiatria;
9. Medicina legale;
10. Infortunistica e Assicurazioni sociali;
11. Radiologia.

Art....

Il Direttore di ciascuna Scuola è il professore di ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la Scuola.

Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il Direttore della Scuola è scelto dalla Facoltà.

Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal Direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti, od anche fra le persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dalla Facoltà.

Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di tutti i professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal Direttore.

Art....

Ai diplomi di perfezionamento nelle Scienze biologiche e di specialista nelle singole branche della medicina e della chirurgia possono aspirare i laureati in medicina e chirur-

gia, fatta eccezione per i diplomi in Anatomia umana normale, istologia normale ed embriologia, in Fisiologia ed in Farmacognosia, ai quali possono aspirare anche i laureati in scienze naturali, e per i diplomi in Chimica fisiologica ed in Farmacognosia, ai quali possono aspirare anche i laureati in chimica ed in chimica-farmacia.

Art....

Per adire all'esame di diploma, gli aspiranti debbono aver compiuto gli internati, frequentato i corsi e superato i relativi esami secondo le norme degli articoli seguenti.

Art....

I corsi sono teorici e pratici.

La ripartizione delle materie d'insegnamento fra i vari anni di corso viene proposta dal Direttore di ciascuna Scuola, approvata dalla Facoltà ed inclusa nel manifesto annuale degli studi.

I programmi di insegnamento sono approvati dalla Facoltà.

Art....

L'internato deve avere la durata di uno o più anni, senza interruzione, secondo le norme stabilite per ciascuna Scuola e deve effettuarsi in un Istituto della città, previo consenso della Facoltà qualora non si tratti di Istituto universitario.

La Facoltà può riconoscere valido, agli effetti dell'internato prescritto dalle successive disposizioni per ciascuna Scuola di perfezionamento, il servizio di interno eventualmente prestato dall'iscritto prima del conseguimento della laurea.

L'interno deve prestare servizio continuativo nell'Istituto, partecipare a tutte le esercitazioni, coadiuvare il personale dell'Istituto in tutte le mansioni affidategli dal Direttore.

Gli anni di assistente effettivo e volontario sono considerati equivalenti all'internato ai fini del diploma.

Art....

Gli esami di profitto si danno alla fine di ogni anno per singole materie o per gruppi di materie secondo quanto sarà stabilito nel manifesto annuale degli studi.

L'esame di diploma consiste nella presentazione di una dissertazione scritta, da discutere davanti ad apposita Commissione e nelle altre prove che sono prescritte per ciascuna Scuola.

Art....

Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte dal Direttore della Scuola, dal professore della materia d'esame e da un libero docente o cultore della materia stessa da designarsi dal Preside della Facoltà.

Quando gli esami si sostengono per gruppi di materie la Commissione comprende anche tutti i professori delle materie del gruppo.

Art...

La Commissione per l'esame di diploma è composta di undici membri, presieduta dal Preside della Facoltà. I membri sono nominati dal Rettore tra gli insegnanti delle materie contemplate nel programma di studio di ciascuna Scuola. Della Commissione deve far parte un libero docente.

Art...

Gli esami di profitto devono essere condotti in modo da stabilire se il candidato possegga, nelle materie che sono oggetto di esame, una vastità e larghezza di preparazione notevolmente superiore a quella che si richiede in ogni medico chirurgo.

Art...

Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti al pagamento delle tasse annuali di iscrizione e delle tasse e sovratasse di esami e di diploma nella misura stabilita per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.

Essi sono tenuti inoltre al pagamento dei contributi per i singoli istituiti che frequentano, nella misura che sarà indicata in apposita tabella da approvarsi dalla Facoltà.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO NELLE SCIENZE BIOLOGICHE.

Anatomia, istologia, embriologia.

Art...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in Anatomia umana normale, istologia normale ed embriologia si richiedono non meno di tre anni di internato nell'Istituto di Anatomia normale e due di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere gli esami nelle seguenti discipline:

Istologia (con prova pratica);
Anatomia normale (con prova pratica);
Anatomia topografica (con prova pratica);
Embriologia;
Biologia generale;
Anatomia comparata;
Zoologia;
Fisiologia.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione su ricerche personali di Anatomia umana normale, Istologia o Embriologia.

Fisiologia.

Art...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in Fisiologia si richiedono non meno di tre anni di internato in un laboratorio di Fisiologia e due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere gli esami sui seguenti gruppi di materie:

I Gruppo — Chimica; Fisica; Chimica-fisica; Matematica per i chimici.

II Gruppo - (teorico-pratico) — Chimica fisiologica; Fisiologia; Farmacologia; Istologia; Anatomia microscopica; Anatomia del sistema nervoso.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su ricerche sperimentali di Fisiologia.

Chimica fisiologica.

Art...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in Chimica fisiologica si richiede l'internato di un anno in un laboratorio di Chimica generale, di un anno in uno di Fisiologia e di un anno in uno di Chimica fisiologica o nella sezione chimico fisiologica di un laboratorio di Fisiologia e due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti gruppi di esame:

I Gruppo — Chimica generale, organica ed inorganica; Fisica; Chimica-fisica; Matematica per i chimici.

II Gruppo - (teorico-pratico) — Chimica fisiologica; Fisiologia; Farmacologia.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione sperimentale in Chimica fisiologica.

Farmacologia sperimentale.

Art...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in Farmacologia sperimentale si richiedono due anni di internato in un laboratorio di Farmacologia, uno di internato nella Clinica medica generale e due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami:
Farmacologia (teorico-pratico);
Farmacognosia (teorico-pratico);
Fisiologia;
Chimica organica;
Patologia generale.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione in Farmacologia sperimentale.

Farmacognosia.

Art...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in Farmacognosia si richiedono due anni di corso dopo il conseguimento della laurea e un anno di internato in un Istituto di Farmacognosia.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami:
Farmacologia (teorico-pratico);
Farmacognosia (teorico-pratico);
Chimica farmaceutica;
Botanica;
Chimica generale.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione su ricerche personali in Farmacognosia.

Patologia generale.

Art...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in Patologia generale si richiedono tre anni di internato in un laboratorio di Patologia generale, dei quali uno nella Sezione batteriologica e due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami:
Istologia normale ed Embriologia;
Fisiologia;
Farmacologia;
Patologia generale (teorico pratico);
Anatomia patologica;
Batteriologia e Sierologia (teorico-pratico).

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione sperimentale in Patologia generale.

Igiene.

Art...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in Igiene si richiedono tre anni di internato in un Istituto di Igiene e due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami:
Chimica applicata all'Igiene;
Batteriologia e Sierologia applicate;
Chimica delle malattie infettive;
Igiene generale e speciale (teorico-pratico).

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione sperimentale su argomento di Igiene.

Anatomia patologica.

Art...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in Anatomia patologica si richiedono tre anni di internato in un Istituto di Anatomia patologica e due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami:
Anatomia e Istologia normale;
Patologia generale;
Batteriologia e Sierologia;
Diagnostica anatomo-patologica (con prova pratica sul cadavere);
Istologia patologica e Diagnostica microscopica;
Patologia speciale medica;
Patologia speciale chirurgica.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su ricerche personali in Anatomia patologica.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO PER LE SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE.

Chirurgia.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Chirurgia si richiedono cinque anni di internato in una Clinica chirurgica e cinque anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Embriologia e Teratologia;
Anatomia chirurgica;
Patologia generale e Fisiopatologia;
Radiologia;
Tecnica operativa;
Statistica;
Clinica chirurgica;
Semejotica chirurgica;
Fisiologia e Tecnica sperimentale;
Anatomia e Istologia patologica;

Batteriologia, Sierologia e Immunologia;
Patologia chirurgica generale e speciale;
Chirurgia sperimentale;
Microscopia e Chimica clinica;
Tecnica diagnostica ed endoscopica;
Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
Otorinolaringojatria;
Ortopedia chirurgica;
Chirurgia infantile;
Chirurgia d'urgenza;
Ginecologia;
Tecnica degli apparecchi.

Ciascuno di questi esami è completato da una prova pratica.

L'esame di diploma comprende:

1° — due prove pratiche cliniche sull'ammalato, possibilmente con un'operazione;

2° presentazione e discussione di una dissertazione su argomento di patologia chirurgica o di chirurgia generale.

Psichiatria.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Psichiatria si richiedono tre anni di internato in una Clinica psichiatrica o in un Manicomio pubblico e tre anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Anatomia del sistema nervoso;
Fisiologia e patologia del sistema nervoso;
Metodi di indagine clinica (chimici, morfologici, sierologici);
Psicopatologia;
Neuropatologia;
Psichiatria forense;
Tecnica manicomiale;
Psichiatria clinica.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di psichiatria.

Neuropatologia.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Neuropatologia si richiedono un anno di internato nell'Istituto di Anatomia patologica e due anni di internato in un Istituto di Clinica neuropatologica, nonchè tre anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Anatomia normale e patologica del sistema nervoso, con prova pratica;
Fisiologia, patologia e clinica oculare in rapporto con la neurologia;
Fisiologia del sistema nervoso e patologia;
Clinica neuropatologica;
Psichiatria;
Clinica sifilopatica.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta originale.

Dermosifilopatia.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Dermosifilopatia si richiedono tre anni di internato in una Clinica dermosifilopatica e due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Patologia generale;
Anatomia patologica;
Batteriologia e parassitologia;
Sierologia;
Diagnostica medica;
Terapia fisica;
Igiene;
Clinica dermosifilopatica (teorico-pratico), con prove cliniche su malati di dermatologia e sifilopatia e con prove di laboratorio).

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo originale.

Ostetricia e Ginecologia.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Ostetricia e Ginecologia si richiedono cinque anni di internato, dei quali i primi due in una Clinica chirurgica e i tre ultimi in una Clinica ostetrico ginecologica, e quattro anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Ostetricia e Ginecologia (medica e operativa);
Pediatria del neonato;
Dermosifilopatia;
Clinica medica generale;
Clinica chirurgica generale;
Clinica neuro patologica;
Anatomia, Embriologia, Fisiologia, Anatomia patologica dell'apparato genitale femminile;
Patologia delle vie urinarie femminili;
Ostetricia e Ginecologia forense e sociale.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Pediatria.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Pediatria si richiedono quattro anni di internato, dei quali uno in uno dei laboratori delle materie di Biologia sperimentale e d'Igiene e tre in una Clinica pediatrica, dei quali uno in un reparto lattanti, nonchè due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere gli esami di profitto nei seguenti gruppi di materie:

1. Embriologia, Anatomia umana normale, e Fisiologia dell'età dell'accrescimento;

2. Igiene, Puericoltura, Igiene scolastica e delle malattie contagiose;
3. Clinica pediatrica (teorico-pratico) e Legislazione in rapporto con la Pediatria;
4. Diagnostica dermopatica (teorico-pratico);
5. Diagnostica in ortopedia e Chirurgia infantile (teorico-pratico);
6. Diagnostica otorinolaringojatrica.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico sperimentale.

Oculistica.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Oculistica si richiedono quattro anni di internato, dei quali uno in uno dei laboratori delle materie di Biologia sperimentale e tre in una Clinica oculistica, nonchè tre anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Fisica (ottica fisica e geometrica);
Anatomia dell'occhio e vie ottiche endocerebrali;
Fisiologia (nutrizione dell'occhio, tonometria, ottica fisiologica, refrazione oculare, oftalmometria, ecc.);
Patologia e Anatomia patologica dell'occhio;
Clinica medica (localizzazioni oculari di malattie generali);
Clinica neuropatologica in rapporto con l'oculistica;
Clinica otorinolaringojatrica;
Clinica oculistica (teorico-pratico).

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Otorinolaringojatria.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Otorinolaringojatria si richiedono quattro anni di internato, dei quali uno in uno dei laboratori di Biologia sperimentale, uno in Clinica chirurgica e due in Clinica otorinolaringojatrica, nonchè tre anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Fisica (acustica);
Anatomia normale degli organi pertinenti alla specialità;
Fisiologia di detti organi;
Batteriologia (ricerche biologiche, sieri e vaccini);
Clinica medica generale in rapporto alla Otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto alla Patologia dell'orecchio, del naso e dei suoi annessi;
Dermosifilopatia;
Clinica otorinolaringojatrica:
Orecchio (patologia speciale, semejotica, clinica, terapia medica e chirurgica, tecnica operativa);
Naso e annessi (come sopra);
Laringe e trachea (come sopra);
Bocca, Faringe, Esofago (come sopra).

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta di ricerche cliniche e clinico-sperimentali.

Medicina legale.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Medicina legale si richiedono due anni di internato in un Istituto di Medicina legale ed uno in una Clinica psichiatrica o in un Manicomio pubblico o in un servizio medico penitenziario, nonchè due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Medicina legale pratica con esercitazioni di Medicina giudiziaria e indagini di laboratorio;
Medicina delle assicurazioni sociali;
Antropologia criminale e Psichiatria forense;
Elementi di tossicologia;
Diagnostica anatomo-patologica;
Traumatologia e Semejotica chirurgica;
Polizia giudiziaria.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta di ricerche originali nel campo della Medicina legale e sostenere prove pratiche di compilazione e discussione di perizie.

Infortunistica e Assicurazioni sociali.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Infortunistica e nelle Assicurazioni sociali si richiedono due anni di corso dopo il conseguimento della laurea, durante i quali l'iscritto deve frequentare l'Istituto di Medicina legale e di Patologia chirurgica.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Fisiologia del lavoro;
Patologia del lavoro;
Semejotica e Patologia chirurgica degli infortunati e dei loro esiti;
Infortunistica medico-legale;
Igiene industriale;
Assicurazioni sociali.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta di ricerche originali nel campo dell'infortunistica e delle assicurazioni sociali e sostenere prove pratiche di compilazione e discussione di perizie.

Radiologia.

Art...

Per il conseguimento del diploma di specialista in Radiologia si richiedono due anni di internato in un Istituto di Radiologia e due anni di corso dopo il conseguimento della laurea.

Art...

L'iscritto deve sostenere i seguenti esami di profitto:
Anatomia;
Fisiologia;

Patologia chirurgica;
Patologia medica;
Fisica sperimentale applicata alla radiologia;
Radiologia;
Terapia radiologica.

L'iscritto deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento della specialità.

Art. 64. — Si sostituisca col seguente:

« La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in matematica;
2. Laurea in fisica;
3. Laurea in fisica e matematica;
4. Laurea in fisica e geofisica;
5. Laurea in chimica;
6. Laurea in scienze naturali;
7. Laurea in scienze naturali e chimica;
8. Laurea in scienze naturali e geografia.

La Facoltà conferisce inoltre la licenza dal biennio propedeutico agli studi di ingegneria ».

Art. 70. — Al primo comma si sostituisca il seguente:

« Gli esami di profitto possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie e gli eventuali aggruppamenti saranno stabiliti dalla Facoltà nel manifesto annuale degli studi ».

Art. 75. — Dopo il primo comma si aggiunga il seguente comma:

« In ogni caso uno dei due o tre corsi rispettivamente prescritti dovrà essere di analisi superiore o di geometria superiore se lo studente non ne abbia in precedenza superato l'esame ».

Art. 83. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

Art. ...

« Per il conseguimento della laurea in fisica e geofisica è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio:

Fisica sperimentale (biennale);
Chimica generale ed inorganica;
Analisi algebrica, con esercizi;
Geometria analitica, con esercizi;
Geometria descrittiva, con esercizi e disegno;
Meccanica razionale, con esercizi;
Esercitazioni di fisica.

Secondo biennio:

Geodesia e geofisica;
Esercizi pratici di Geodesia e geofisica;
Astronomia;
Geografia;
Geografia fisica;
Geologia.

Art. ...

Lo studente è libero di modificare il piano consigliato a condizione che prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 65 ai numeri 1 a 4, 6 a 9, 17, 18, 21, 23 a 25 e 27 ed il corso di geografia nella Facoltà di lettere; segua un corso di esercizi di Fisica e frequenti per un anno il laboratorio di Fisica e per un anno l'Istituto di Geodesia e geofisica.

Art. ...

Per conseguire la laurea lo studente deve:

a) presentare una dissertazione scritta ed i titoli di tre argomenti orali. Se l'argomento della dissertazione è di fisica, uno dei temi orali dovrà essere di geofisica ed uno di geografia; se l'argomento della dissertazione è di geografia, uno dei temi orali dovrà essere di fisica ed uno di geografia;

b) eseguire una prova pratica di fisica ed una di geofisica;

c) sostenere una discussione orale sui risultati delle prove, sulla dissertazione e su almeno due degli argomenti orali proposti ».

Art. 94. — Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

Art. ...

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali e geografia è consigliato il seguente piano di studi:

Primo biennio:

Chimica generale ed inorganica;
Zoologia, con esercizi;
Botanica, con esercizi;
Fisica sperimentale (biennale);
Mineralogia e complementi di petrografia, con esercizi;
Matematica pei chimici e naturalisti;
Disegno.

Secondo biennio:

Geologia, con esercizi;
Antropologia;
Esercitazioni di fisica;
Geodesia (parte generale);
Geografia;
Geografia fisica;
Storia e politica coloniale.

Art. ....

Lo studente è libero di modificare il piano di studi consigliato, a condizione che prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 65 ai numeri 12 a 18, 24, 27 a 29, il corso di Geografia nella Facoltà di lettere, il corso di Geografia commerciale ed economica nel R. Istituto Superiore di studi commerciali ed i corsi di storia del commercio e geografia economica, di storia e politica coloniale nella Facoltà di giurisprudenza.

Art. ....

L'esame di laurea consiste in una prova pratica di scienze naturali e nella discussione di una dissertazione scritta e di due fra tre argomenti orali scelti dal candidato. Se l'argomento della dissertazione è di geografia, due almeno dei temi orali devono essere di scienze naturali; se l'argomento della discussione è di scienze naturali, due almeno dei temi orali devono essere di scienze geografiche ».

Art. 97. — Si aggiunga il seguente comma:

« La Scuola stabilisce i corsi pratici e teorici che sono indispensabili per il diploma e la laurea ».

Art. 111. — Al comma primo si sostituiscano i due seguenti:

« I laureati in scienze naturali, in medicina e chirurgia, che aspirino al diploma in farmacia, possono essere ammessi al terzo anno, quando comprovino di avere seguito per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica, con i relativi esercizi prescritti per il diploma, e ne superino gli esami.

I laureati in chimica, aspiranti al diploma in farmacia, possono essere ammessi al quarto anno solo quando comprovino di avere seguito e superato l'esame nelle due parti del corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica (parte inorganica e parte organica). In caso contrario sono ammessi al terzo anno ».

Art. 2.

La numerazione generale degli articoli dello statuto, con i relativi riferimenti, è modificata in conseguenza delle aggiunte e soppressioni approvate col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 114. — CASATI.

Numero di pubblicazione 599.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2815.

Equiparazione del Regio orfanotrofio delle Figlie di Maria per sordomuti, in Sassari, alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che il Regio orfanotrofio delle Figlie di Maria per sordomuti in Sassari si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio orfanotrofio delle Figlie di Maria per sordomuti in Sassari è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base alla annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 177. — CASATI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti cav. uff. Vincenzo Pera, Regio provveditore agli studi di Cagliari in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, e il signor presidente dell'istituto Regio orfanotrofio delle Figlie di Maria in Sassari si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto dei sordomuti di Sassari si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 60 fanciulli sordomuti in età dell'obbligo scolastico;

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento ed i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° L'Istituto delle Figlie di Maria in Sassari si obbliga ad impartire l'istruzione elementare ai sordomuti in esso accolti mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso (2 posti di ruolo).

Al detto personale corrisponderà lo stipendio pari al minimo legale per gli insegnanti elementari, detratta ogni spesa corrispondente agli utili della vita interna.

L'Istituto inoltre si obbliga a provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante col personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenuto conto del trattamento fatto agli insegnanti elementari e al personale corrispondente dei ruoli statali;

4° Il Ministero dell'istruzione riconosce l'Istituto delle Figlie di Maria di Sassari come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti ivi accolti;

5° Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, in modo particolare per i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 9000 annue;

6° Il numero dei fanciulli da istruirsi nell'Istituto dei sordomuti delle Figlie di Maria in Sassari sarà portato dal numero attuale a quello di 60;

7° La presente convenzione ha la durata d'un quinquennio, si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, ed entrerà in vigore dalla data del Regio decreto col quale l'Istituto dei sordomuti sarà dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Resta integra al Ministero la facoltà di denuncia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Cagliari, 3 maggio 1927 - Anno V

Il presidente del Regio orfanotrofio delle Figlie di Maria in Sassari:
GIOVANNI DETTORI.

Il Regio provveditore agli studi:
PERA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 600.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 153.

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Roccabianca, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1545, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Roccabianca, venne riconosciuto come corpo morale e se ne approvò lo statuto organico;
Vista la relazione, in data 27 settembre 1927, sull'inchiesta compiuta dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro del Circolo di Bologna, a carico del predetto Istituto;
Considerato che l'ente per l'insufficienza di mezzi finanziari non ha possibilità di attuare il proprio programma edilizio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Roccabianca (Parma), è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Mercadanti Battista di Giacomo è nominato liquidatore dell'Istituto stesso, con il còmpito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma di legge.

Art. 3.

L'Istituto per tutta la durata della sua liquidazione corrisponderà al predetto liquidatore una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal prefetto di Parma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 160. — CASATI.

Numero di pubblicazione 601.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 152.

Proroga dei poteri conferiti al commissario dell'Istituto case popolari livornesi, con sede in Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 109, 4 marzo 1926, n. 648, 25 giugno 1926, n. 1307, 6 marzo 1927, n. 406, e 16 settembre 1927 che nominano commissario straordinario presso l'Istituto case popolari livornesi, con sede in Livorno, il cav. uff. dott. Enrico Trinchieri, con l'incarico di provvedere alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto stesso ed alla revisione dello statuto entro il mese di dicembre 1927;
Considerato che il predetto commissario non ha potuto esaurire, entro il termine prescritto, il còmpito affidatogli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. uff. dott. Enrico Trinchieri, quale commissario dell'Istituto case popolari livornesi, con sede in Livorno, è prorogato fino al 31 marzo 1928 - Anno VI.

Art. 2.

L'Istituto per tutta la durata della sua gestione straordinaria continuerà a corrispondere al predetto commissario l'indennità giornaliera, di cui al decreto Ministeriale 20 ottobre 1927 - Anno V.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 159. — CASATI.

Numero di pubblicazione 602.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 189.

15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1928, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA',

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio in corso, sono da autorizzare le seguenti assegnazioni di fondi, per provvedere a sopravvenute necessità:

L. 15,000, per le spese inerenti all'invio di una delegazione italiana al Congresso internazionale di geografia che avrà luogo in Cambridge nel corrente anno;

L. 50,000, per acconto sul prezzo di acquisto di un quadro del pittore Michetti;

L. 30,000, per concorso dello Stato nelle spese per la sistemazione della tomba di Ludovico Antonio Muratori, in Modena.

A tali occorrenze può provvedersi attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 sono disponibili L. 17,481,300;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di L. 95,000 da inscrivere, ripartitamente, ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 6 - Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi, ecc.	L. 15,000
Cap. n. 87 - Acquisti di cose d'arte e di antichità	» 50,000
Cap. n. 128-III (di nuova istituzione) - Concorso dello Stato alle spese per la sistemazione della tomba di Ludovico Antonio Muratori in Modena	» 30,000
	L. 95,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 202. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 603.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1928, n. 193.

Disposizioni concernenti le indennità di caroviveri al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927 - Anno V - n. 1278;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire, in luogo della completa abolizione, un limite di riduzione al supplemento dell'indennità di caroviveri accordata dalle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione al personale dipendente, nonchè di stabilire in correlazione le riduzioni e modificazioni che le aziende debbono apportare alle tariffe in corrispondenza del diminuito onere per il detto supplemento della indennità di caroviveri;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Aziende, le Provincie, ed i Comuni esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna continueranno a corrispondere fino al 31 dicembre 1928, o a quel minor termine che fosse eventualmente stabilito in conseguenza di direttive economiche di carattere generale, al personale addetto a tali servizi il supplemento dell'indennità mensile caroviveri concesso ai sensi dei Regi decreti-legge 9 aprile 1925, n. 414, e 9 maggio 1926, n. 848, nella misura del 35 % di quello corrisposto nel mese di maggio 1927.

Art. 2.

A modifica dell'art. 3, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, le modificazioni alle condizioni di trasporto nonchè gli aumenti, supplementi e ritocchi delle tariffe consentiti, su richiesta delle aziende, in applicazione del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 414, dovranno essere variati e ridotti a partire dal 16 febbraio 1928 in misura tale che il corrispondente gettito medio mensile equivalga all'onere residuo mensile per supplemento di indennità di caroviveri di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, è data facoltà

al Ministro per le comunicazioni di consentire che le modificazioni e riduzioni di cui all'art. 2 del presente decreto possano essere apportate su categorie di trasporti e su voci di tariffe diverse da quelle modificate od aumentate in applicazione del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 414, semprechè la presuntiva conseguente diminuzione del gettito corrisponda a quella che si otterrebbe con l'applicazione dell'art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 206. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1928.

Annullamento del provvedimento 31 luglio 1927 del prefetto di Bari col quale è stato reso esecutorio un contratto d'affitto di una caserma per carabinieri Reali nel comune di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che modifica il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione 1ª, reso nell'adunanza del dì 18 gennaio 1928 - Anno VI, le cui motivazioni s'intendono qui riportate;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il provvedimento in data 31 luglio 1927 - Anno V, del prefetto di Bari col quale è stato reso esecutorio il contratto 25 maggio 1927 stipulato fra l'Amministrazione provinciale di Bari ed il sig. Saracino Francesco fu Antonio per l'affitto dei locali ad uso caserma carabinieri Reali in Bari, via Garruba n. 187, è annullato per violazione di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928.

Approvazione della nomina del vice-presidente della Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 comma ultimo dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
Visto il Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 1247, con cui venne concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura, aderente alla Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con la quale la detta Confederazione chiede l'approvazione della nomina del vice-presidente della menzionata Federazione nella persona del sig. prof. comm. Felice Lo Bianco;
Ritenuto che la nomina stessa è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del prof. comm. Felice Lo Bianco a vice-presidente della Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
Visto l'art. 17 dello statuto della Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate, approvato con Nostro decreto 3 aprile 1927, n. 507;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. ing. Giuseppe Bisazza a presidente della menzionata Federazione, ad essa aderente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti prescritti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. ing. Giuseppe Bisazza a presidente della Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 13, penultimo comma, dello statuto della dipendente Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini, approvato con Nostro decreto 19 maggio 1927, n. 1244;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del presidente della menzionata Federazione;

Ritenuto che la nomina di cui al presente decreto è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. Richard Augusto a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1928.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria dello zucchero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36 dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 25 dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria dello zucchero, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del segretario della menzionata Federazione, ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti richiesti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Luciano Pertica a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria dello zucchero.

Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1928.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 23, 2° comma, dello statuto della dipendente Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini, approvato con R. decreto 19 maggio 1927, numero 1244;

Vista l'istanza con cui la Confederazione predetta chiede l'approvazione della nomina del segretario della menzionata Federazione;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Achille Vago a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini.

Roma, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1928.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Alfedena ad incorporarsi la Banca cooperativa di Lama dei Peligni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 e seguenti del R. decreto-legge 6 novembre 1926, portante provvedimenti sulla tutela del risparmio, convertito in legge 23 giugno 1926, n. 1108;

Vista l'istanza con la quale la Società anonima cooperativa di credito Banca popolare di Alfedena chiede di essere autorizzata ad incorporarsi la Società anonima cooperativa Banca cooperativa di Lama dei Peligni;

Visti i verbali delle assemblee dei soci dei due Istituti dai quali risulta che il chiesto provvedimento è stato regolarmente deliberato;

Visti i certificati dei Regi tribunali di Sulmona e di Lanciano che, ai termini dell'art. 193 e seguenti del Codice di

commercio, attestano non risultare che avverso la deliberata fusione siano state fatte opposizioni di sorta;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

E' autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, la fusione della Società anonima cooperativa « Banca cooperativa di Lama dei Peligni » con sede in Lama dei Peligni con la Società anonima « Banca popolare cooperativa di Alfedena » con sede in Alfedena (Aquila) la quale ultima diviene cessionaria della prima conservando immutata la propria denominazione e la propria sede sociale.

In conseguenza della fusione la Banca cooperativa di Lama dei Peligni viene cancellata dall'albo delle aziende di credito, mentre la Banca popolare di Alfedena resta autorizzata ad esercitare una propria filiale in Lama dei Peligni e propri recapiti in Fara S. Martino e Civitella Messer Raimondo in provincia di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI

***Il Ministro per le finanze:* VOLPI.**

***Il Ministro per l'economia nazionale:* BELLUZZO.**

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1927.

Approvazione della tabella indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ravenna agli effetti delle verificazioni quinquennali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Vista la tabella predisposta di accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per la ripartizione dei Comuni della provincia di Ravenna in cinque gruppi, con l'indicazione dell'anno in cui, a cominciare dal 1929, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione, per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nello stato e nella rendita dei terreni, contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76;

Riconosciuta la regolarità della ripartizione proposta riguardo alla ubicazione dei Comuni, al loro numero ed alla loro importanza;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Ravenna agli effetti delle verificazioni quinquennali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

Tabella della ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Ravenna agli effetti delle verificazioni quinquennali, con l'indicazione degli anni relativi al primo turno delle verificazioni stesse.

1929	1930	1931	1932	1933
Lugo	Ravenna - Sezione Ravenna	Ravenna - Sezione S. Alberto	Russi	Brisighella
Bagnacavallo	Ravenna - Sezione Savio	Alfonsine	Faenza	Casola Valsenio
Cotignola	Cervia		Castelbolognese	Riolo dei Bagni
Fusignano			Solarolo	
Massalombarda			Bagnara di Romagna	
Sant'Agata sul Santerno				
Conselice				

Roma, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1928.

Nomina di un membro supplente della Deputazione della Borsa merci di Venezia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto l'art. 9 del regolamento per la Borsa delle merci di Venezia approvato con lettera ministeriale del 18 marzo 1926, n. 4562;

Veduto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1928-VI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 29 in data 4 febbraio 1928-VI, che nomina la Deputazione dell'anzidetta Borsa merci per l'anno 1928;

Veduta la lettera 2 febbraio 1928, n. 973, del presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Venezia con la quale si comunica il trasferimento da Venezia del cav. Emilio Bosisio, membro supplente confermato in carica pel 1928 col

decreto Ministeriale 25 gennaio 1928 anzidetto, e si propone di sostituirlo con il cav. Domenico Coccon;

Decreta:

Il cav. Domenico Coccon è nominato per tutto il 1928 membro supplente della Deputazione della Borsa merci di Venezia in sostituzione del cav. Emilio Bosisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Tominich di Giovanni, nato a Novacco di Pisini il 28 marzo 1901 e residente a Trieste, via della Tesa n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Tominich è ridotto in « Tomini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cristina Tominich nata Bucovez fu Giovanni, nata il 9 novembre 1903, moglie;
2. Livio Augusto di Antonio, nato il 24 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giacomo Uicich di Gaspare, nato a Trieste il 24 maggio 1895 e residente a Trieste, via M. D'Azeglio n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Uccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Uicich è ridotto in « Uccini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Iolanda Uicich nata Gattamelata fu Nicola, nata il 15 febbraio 1902, moglie;
2. Marcella di Giacomo, nata il 3 gennaio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Vilibaldo Ursch fu Giovanni, nato a Bolzano il 29 aprile 1877 e residente a Trieste, via Ponzanino n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vilibaldo Ursch è ridotto in « Orsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Ursch nata Bandelj fu Luca, nata il 2 ottobre 1891, moglie;
2. Gualtiero di Vilibaldo, nato il 21 febbraio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: Fornaciari.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Valencich di Vladimiro nato a Trieste il 21 giugno 1909 e residente a Trieste, via Molin Grande 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Valencich è ridotto in « Valentini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Vollarich fu Matteo nato a Trieste il 7 agosto 1877 e residente a Trieste, Guardiella Farneto 1227, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vollari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vollarich è ridotto in « Vollari ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosina Vollarich nata Biason di Pietro, nata il 14 febbraio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Vukusich fu Matteo nato a Fiume il 10 agosto 1900 e residente a Trieste, via Pozzo di Crosada 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lupini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Vukusich è ridotto in « Lupini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Veronica Vukusich nata Krstinic fu Nicolò, nata il 29 novembre 1890, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Stefic fu Giuseppe nata a Gorizia il 17 settembre 1875 e residente a Trieste, via Torrebianca 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Stefic è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di scolo Santo Stefano in Ostiglia (Mantova).

Con decreto n. 852 del 20 febbraio 1928 (VI), il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di scolo Santo Stefano con sede in Ostiglia (Mantova) deliberato dal Consiglio dei delegati il 26 maggio 1927 (V).

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.